

ATTESTATO ENERGETICO, GLI OBBLIGHI PREVISTI

- Durante le trattative (di compravendita o di locazione) venditori e locatori dovranno «rendere disponibile» al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l'«attestato di prestazione energetica» (che ha validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio)
- In caso di vendita, l'attestato dovrà essere consegnato all'acquirente
- In caso di locazione, l'attestato dovrà essere consegnato al conduttore
- In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, «il venditore o locatario» dovrà fornire «evidenza» della futura prestazione energetica dell'edificio e produrre l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori
- Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione dovrà essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici
- Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali dovranno riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente
- In caso di vendita, il proprietario che viola l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro
- In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario che viola l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro
- In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, «il responsabile dell'annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro